

Allegato relativo allo svolgimento dell'attività di verifica di conformità degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS, le cui regole tecniche sono definite con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre 2005

Premesso che

- a) il presente Atto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stipulata tra le Parti;
- b) l'art.110, comma 7, del TULPS prevede la tipologia degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro;
- c) il Decreto Direttoriale dell'8 novembre 2005 ha per oggetto la specificazione delle caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento - ai fini della produzione od importazione - dei predetti apparecchi;
- d) l'articolo 1, comma 475, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), al fine di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, prevede l'adozione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS e la regolamentazione amministrativa dei medesimi;
- e) è in corso di perfezionamento l'emanazione delle nuove regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui sopra, già sottoposte alla procedura di informazione comunitaria di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;
- f) tutta la normativa in materia, emanata ed *emananda*, costituisce la base giuridica cui far riferimento per qualunque attività dell'Organismo;
- g) l'Agenzia si rende disponibile a fornire qualunque chiarimento si renda necessario in ordine all'interpretazione della predetta normativa. Qualora si ritenga che il chiarimento sia di interesse generale, allora ne sarà curata la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Attività di verifica di conformità

1. La richiesta di verifica di conformità viene effettuata dal produttore o dall'importatore di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS.
2. L'Organismo, per svolgere l'attività di verifica di conformità degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS si impegna a rispettare le regole tecniche in vigore definite con il Decreto Direttoriale dell'8/11/2005 - secondo le Linee guida previste ed allegate – in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 1, comma 475, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente, l'Organismo - per proseguire nell'attività di verifica di conformità degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro - è tenuto al rispetto delle nuove regole tecniche e, ove ritenuto necessario, a sottoscrivere un nuovo Allegato in sostituzione del presente.

Articolo 2

Modalità di invio dell'esito della verifica di conformità

1. Al termine dell'attività, l'Organismo emette l'esito della verifica di conformità degli esemplari di modello di apparecchio da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS.



2. L'Organismo è tenuto ad inviare all'indirizzo PEC dell'Ufficio Apparecchi da intrattenimento *monopoli.apparecchi@pec.aams.it* - entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività – l'esito della verifica di conformità firmato anche digitalmente.

Roma,

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l'Organismo di certificazione ed ispezione